

Disegno di legge n. 1154-A ed abb.

CAMERA DEI DEPUTATI

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Relatori: FIANO e GELMINI, per la maggioranza; TONINELLI, di minoranza

N. 6.

EMENDAMENTI

Seduta del 16 ottobre 2013

(Il fascicolo non contiene gli emendamenti ritirati e quelli votati)

ART. 7.

(Controllo dei rendiconti dei partiti).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

* * *

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. *(Controllo analitico dei bilanci)*. 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato»;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione».

7. 03. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Ar-
tini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Ba-
silio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massi-
miliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola
Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugne-
rotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Ca-
riello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-
lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Col-
letti, Colonnese, Cominardi, Corda,
Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Da-
done, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De
Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della
Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Bene-
detto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano,
Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati,
Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Ga-
gnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia
Giordano, Grande, Grillo, Cristian Ian-
nuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo,
Mannino, Mantero, Marzana, Micillo,
Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco,
Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Riz-
zetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,
Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Se-
goni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto,
Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tri-
piedi, Turco, Vacca, Simone Valente,
Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Limiti di spesa per le cam-
pagne elettorali e per l'attività politica or-

dinaria). 1. Fermo restando il limite mas-
simo all'ammontare complessivo del finan-
ziamento pubblico annualmente erogabile,
il limite di spesa per le elezioni al Parla-
mento italiano, per quelle dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia e
per quelle regionali è pari a 1 euro
moltiplicato per il numero di persone
aventi diritto di voto nei rispettivi collegi
elettorali della Camera dei deputati, del
Senato della Repubblica, del Parlamento
europeo e del consiglio regionale, nei quali
sono state presentate le liste di candidati.

2. Il limite massimo di spesa per i singoli
candidati alla Camera dei deputati, al Se-
nato della Repubblica, ai membri del Parla-
mento europeo spettanti all'Italia e al con-
siglio regionale è pari a 25.000 euro, cui
devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni
abitante della circoscrizione elettorale; per
i singoli candidati al consiglio provinciale e
al consiglio comunale il limite massimo di
spesa è di 15.000 euro, cui devono essere
aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della
circoscrizione elettorale.

3. Per le elezioni comunali e provinciali
si applicano i limiti di spesa previsti per i
partiti e movimenti politici e per i singoli
candidati dall'articolo 13 della legge 6
luglio 2012, n. 96.

7. 020. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 7, aggiungere il se-
guente:

ART. 7-bis. (Parità di accesso alle
cariche elettive). 1. I partiti politici pro-
muovono la parità nell'accesso alle ca-
riche elettive in attuazione dell'articolo
51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo di candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale di candidati del sesso sottorappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente ripartite tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nella elezione di riferimento. Ai fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

* **7. 0400.** Migliore, Di Salvo, Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (Parità di accesso alle cariche elettive). 1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

2. Nel caso in cui, nel numero complessivo di candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale di candidati del sesso sottorappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.

3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad esse spettanti ai sensi dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 10.

4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente ripartite tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nella elezione di riferimento. Ai fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

* **7. 0401.** Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini, Centemero, Pollastrini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. (*Partecipazione delle donne alla vita politica*). 1. I benefici economici derivanti dalla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 sono ridotti dell'importo pari ad un ventesimo al partito politico che ha presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

7. 0402. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 8.

(*Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata e alla contribuzione indiretta*).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. – (*Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici*). – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modifi-

cazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera b), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater ».

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a*), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *c*), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *d*), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole; « indicati nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti; « indicati nei commi 1, *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* del presente articolo ».

6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole; « indicati nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti; « indicati nei

commi 1, *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* del presente articolo ».

7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole; « previsti dal comma 1, lettere *d*) ed *e*) » sono aggiunte le seguenti; « , e dal comma *1-quater* ».

8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà ».

10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di inte-

resse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.»

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro ».

12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

« ART. 28-bis. – (Pene accessorie). – 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 8.

(Pluralità delle fonti di finanziamento dei partiti e movimenti politici e requisiti per l'accesso al finanziamento pubblico e alle agevolazioni per i finanziamenti privati).

1. Al fine di contemperare il principio democratico del pluralismo politico e l'esigenza di un contenimento severo dei costi della politica, evitando i rischi di sperpero di risorse pubbliche e di inefficienza dell'attività politica, la presente legge disciplina un regime misto di finanziamento dei partiti e movimenti politici, con prevalenza delle fonti di entrata private su quelle pubbliche.

2. La quota di finanziamento pubblico è:

a) proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e comunque non superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati;

b) erogata anche sotto forma di servizi;

c) prevalentemente vincolata nella destinazione;

d) erogata solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Il finanziamento privato è ammesso nelle forme, alle condizioni e nei limiti disciplinati dalla legge.

4. A decorrere dall'anno 2013, sono automaticamente ammessi al finanziamento pubblico e alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato, i partiti e movimenti politici che soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono iscritti nel Registro;

b) hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al

Senato della Repubblica o tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in un'assemblea regionale.

5. I partiti e movimenti politici, di cui alla lettera *a*) del comma 3, che hanno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o di un'assemblea regionale, hanno accesso alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato e alla sola forma di finanziamento pubblico consistente in servizi indiretti.

ART. 8-bis.

(Finanziamenti e contributi da soggetti privati. Finanziamenti da banche e istituti di credito).

1. Le fonti di finanziamento privato dei partiti e movimenti politici comprendono le quote di iscrizione, i finanziamenti e contributi in forma pecuniaria, i contributi sotto forma di erogazione di servizi anche a tariffe agevolate, i lasciti testamentari, i proventi da attività di varia natura quali, a titolo esemplificativo, iniziative culturali ed editoriali.

2. I finanziamenti o i contributi privati di cui al comma 1 possono essere erogati da persone fisiche e da persone giuridiche, fermi restando il divieto di erogazione liberale da parte di società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale nonché l'obbligo per tutte le società di far deliberare l'erogazione liberale dall'organo sociale competente e di darne conseguente pubblicità nella documentazione di bilancio. Sono altresì ammessi i contributi provenienti dall'estero se:

a) provengono da cittadini italiani residenti all'estero o da imprese con sede legale all'estero ma con capitale sociale posseduto da cittadini italiani o società con sede legale in Italia;

b) chi eroga il contributo è straniero, ma l'importo non supera i 1.000 euro.

3. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore di un partito o movimento politico iscritto nel Registro da persone fisiche e da persone giuridiche non possono superare i 100.000 euro annui per ciascun soggetto privato.

4. Ogni finanziamento o contributo privato superiore a 1.000 euro deve essere versato con mezzi di pagamento diversi dal contante, che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità del soggetto erogante.

5. Qualora l'importo del finanziamento o contributo privato superi i 5.000 euro, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a rilasciare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso l'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici, ovvero a questa indirizzato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore dei raggruppamenti interni e delle articolazioni periferiche dei partiti e movimenti politici non possono superare l'importo di 50.000 euro annui; l'importo non può altresì superare i 25.000 euro annui per i finanziamenti e i contributi erogati ai membri del Parlamento nazionale, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri comunali, nonché ai candidati alle predette cariche, a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale.

7. I partiti e movimenti politici, nonché i soggetti di cui al comma 6, devono rendere noto ogni contributo privato ricevuto, indipendentemente dall'importo, comunicando mensilmente all'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici l'elenco dei contributi ricevuti, con il dettaglio dell'importo e del nome del soggetto erogante. L'Autorità provvede a verificare la regolarità e la veridicità dei contributi dichiarati dai partiti e movimenti politici e con cadenza semestrale, ne pubblica l'elenco per ogni partito o

movimento in un'apposita sezione del proprio sito *internet*.

8. Il partito o movimento politico che riceve contributi privati non ammissibili ai sensi del presente articolo e non lo comunica all'Autorità perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari a tre volte l'importo di tali contributi. Se il partito o movimento politico non comunica all'Autorità un contributo privato ricevuto perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari all'ammontare di due volte gli importi non comunicati.

9. Le disposizioni dei commi 5 e 7 del presente articolo si applicano altresì a tutti i finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro direttamente concessi da banche e istituti di credito, per i quali devono essere rese pubbliche anche le condizioni economiche e finanziarie applicate.

10. L'indebitamento finanziario di un partito o movimento politico è consentito per un importo massimo pari a due terzi dell'ammontare complessivo delle sue entrate annue.

11. Le somme spettanti a un partito o movimento politico ai sensi della presente legge non possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e non sono cedibili a terzi, né possono essere fatte valere come garanzia nei confronti di creditori.

12. Gli amministratori del partito o del movimento politico sono responsabili per i debiti finanziari maturati dal partito o dal movimento medesimo.

8. 1. Gitti, Vitelli, Binetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'arti-

colo 4 possono essere ammessi, a richiesta, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

2. Possono altresì iscriversi nel registro di cui all'articolo 4 ed essere ammessi, a richiesta, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10, anche partiti o movimenti politici che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riportando almeno un eletto, sempreché si tratti di partiti o movimenti politici che antecedentemente alla data del deposito del contrassegno o dell'aggregazione siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

8. 400. (*versione corretta*) Boccadutri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

8. 2. Attaguile, Marguerettaz.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
8.700 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8.700 della Commissione, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere le parti consequenziali relative al comma 2.

0. 8. 700. 1. Nuti, Cozzolino, Dadone, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

All'emendamento 8.700 della Commissione, comma 1-bis, sopprimere la lettera a)

0. 8. 700. 2. Nuti, Cozzolino, Dadone, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

All'emendamento 8.700 della Commissione, sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici non possono superare l'importo massimo di 5.000 euro annui per le persone fisiche e per le persone giuridiche.

7. All'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « com-

presi tra 51,65 euro e 103.291,38 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 5.000 euro ».

0. 8. 700. 5. Nuti, Cozzolino, Dadone, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

All'emendamento 8.700 della Commissione, comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: 300.000 annui fino alla fine del comma, con le seguenti: 100.000 annui.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 100.000.

0. 8. 700. 6. Pilozi, Boccadutri, Marcon, Duranti, Costantino, Piazzoni, Zan, Nicchi, Piras, Paglia, Nardi, Kronbichler, Matarrelli, Quaranta, Lacquaniti, Ricciatti, Daniele Farina, Placido, Aiello, Franco Bordo, Melilla, Pannarale, Zarratti, Palazzotto, Di Salvo, Scotto, Migliore, Giancarlo Giordano, Ferrara, Fava, Pellegrino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

All'emendamento 8.700 della Commissione, comma 6, primo periodo, sostit-

uire la parola: 300.000 con la seguente: 10.000.

0. 8. 700. 3. Nuti, Cozzolino, Dadone, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

All'emendamento 8.700 della Commissione, comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: e comunque fino alla fine del comma.

0. 8. 700. 4. Toninelli, Cozzolino, Dadone, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

All'emendamento 8.700 della Commissione, comma 7, primo periodo, sostituire la parola: 200.000 con la seguente: 10.000.

0. 8. 700. 7. Toninelli, Cozzolino, Dadone, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

All'emendamento 8.700 della Commissione, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

0. 8. 700. 9. Pierdomenico Martino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

All'emendamento 8.700 della Commissione, comma 11, premettere le parole: Fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla normativa vigente in materia di false comunicazioni sociali e di finanziamento illecito, nonché.

0. 8. 700. 8. Nuti, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: proprio simbolo aggiungere le seguenti: , anche ove integrato con il nome di un candidato,

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 9 e

10 della presente legge, anche i partiti e movimenti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:

a) cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreché si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 antecedentemente alla data del deposito del contrassegno.

al comma 2:

primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti di cui ai commi 1 e 1-bis;

terzo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 1-bis;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sorto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui e comunque nel limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il valore complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in

favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito *internet* il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.

7. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 200.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del Codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti politici.

8. I divieti di cui ai commi 6 e 7 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 11 i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 6 e 7, non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi

dell'articolo 10 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 6 e 7 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.

9. I divieti di cui ai commi 6 e 7 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Nei casi in cui al comma 1-*bis*, lettera *a*), del presente articolo il divieto di cui al comma 6 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sorto il cui simbolo sono stati eletti la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 6 ai partiti politici di nuova costituzione.

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 6 e 7 la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 10 della presente legge per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

sostituire la rubrica con la seguente: (Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria);

all'articolo 17, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 8.

8. 700. La Commissione.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: o che abbiano almeno dieci rappresentanti eletti nelle assemblee regionali, ovvero abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validamente espressi nelle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

8. 50. Formisano, Tabacci.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo 10 con le seguenti: di cui agli articoli 10 e 10-bis.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – *(Sostegno alla formazione politica).* – 1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla

richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.

2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.

5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della disponibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.

6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1.

8. 3. Balduzzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: proprio simbolo aggiungere le seguenti; ovvero sotto un simbolo ad essi comunque collegato,.

8. 6. Pastorelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1 lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 7. Pastorelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) i partiti, movimenti e associazioni con finalità politiche che non rispondono ai requisiti di cui alla lettera b) possono partecipare alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 10 della presente legge purché versino un deposito cauzionale di 50.000 euro. Il deposito è restituito solo nel caso in cui i suddetti partiti, movi-

menti e associazioni politiche raggiungano un numero di sottoscrittori non inferiore a 50.000;

8. 51. Formisano, Tabacci.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai benefici di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere ammessi a richiesta anche i partiti politici cui dichiarati di aderire almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

8. 8. Brunetta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

ART. 9.

(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9. — (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e limiti alle erogazioni liberali ai partiti politici, divieti e sanzioni). 1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli importi fino a 5.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale ».

2. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica o giuridica è pari all'importo di 5.000 euro annui.

3. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla società stessa o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere donazioni, né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di società aggiudicatarie di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche o che operino in regime di concessione pubblica.

4. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

5. Fatte salve le sanzioni e le pene previste dalla normativa vigente in materia

di false comunicazioni sociali e di finanziamento illecito, ai partiti politici che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti politici che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 del seguente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito politico al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi.

6. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 5 sono versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 98. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di trasferimento dei predetti importi al predetto fondo.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sopprimere le parole: e le quote associative versate.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: e delle quote associative.

*** 9. 600.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1, sopprimere le parole: e le quote associative versate.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: e delle quote associative.

*** 9. 451.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna persona fisica può concorrere al finanziamento dei partiti per importi superiori a 10.000 euro annui.

Conseguentemente, al comma 2 lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro annui con le seguenti: 10.000 euro annui.

9. 12. Gigli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui.

2-bis. Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici non possono superare l'importo massimo di 5.000 euro annui per le persone fisiche.

9. 51. Nuti, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardo, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 5.000 euro annui.

9. 52. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al 100 per cento, per importi compresi tra 50 e 1.000 euro annui;

b) al 30 per cento, per importi compresi tra 1.001 e 10.000 euro annui.

9. 14. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al 45 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui;

b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 14-bis, comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 9 milioni

9. 410. Boccadutri, Pillozzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 50 con la seguente: 1.

9. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Atorre, Fabbri, Famiiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis,

Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 5.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: tra 5.001 e 20.000 euro con le seguenti: tra 20.001 e 100.000 euro.

9. 1. Brunetta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: al 26 per cento con le seguenti: al 19 per cento.

9. 28. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De

Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.

9. 11. Pastorelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

9. 19. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Ba-

silio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le persone fisiche e le persone giuridiche non possono erogare o donare liberamente, neanche attraverso la sottoscrizione di quote associative, a favore di ciascun partito e movimento politico somme di denaro, beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro l'anno.

2-ter. Chiunque corrisponda e chiunque riceva erogazioni liberali o donazioni in violazione del divieto previsto nel comma

2-bis è punito con una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo corrisposto e ricevuto illegalmente. Il partito o il movimento che non ottemperi al pagamento della eventuale sanzione non è ammesso ai benefici di cui all'articolo 10.

2-quater. Sono ammessi i lasciti *mortis causa*.

9. 350. Giorgis, Bressa, D'Attorre, Boschi, Naccarato, Pollastrini, Bindi, Gasparini, Fabbri, Roberta Agostini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 le persone fisiche e le persone giuridiche non possono erogare o donare liberamente, neanche attraverso la sottoscrizione di quote associative, in favore di un singolo partito politico, somme di denaro, beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100 mila euro ovvero al 10 per cento del totale dei proventi del partito medesimo quale risultante dal rendiconto di esercizio dell'anno 2013. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 le persone fisiche e le persone giuridiche non possono erogare o donare liberamente, neanche attraverso la sottoscrizione di quote associative, in favore di un singolo partito politico, somme di denaro, beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100 mila euro ovvero al 5 per cento del totale dei proventi del partito medesimo quale risultante dal rendiconto di esercizio dell'anno 2013. A

decorrere dal 1° gennaio 2017 le persone fisiche e le persone giuridiche non possono erogare o donare liberamente, neanche attraverso la sottoscrizione di quote associative, a favore di ciascun partito e movimento politico, somme di denaro, beni o servizi per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro l'anno.

2-ter. Chiunque corrisponda e chiunque riceva erogazioni liberali o donazioni in violazione dei divieti previsti nel comma 2-bis è punito con una sanzione pecuniaria pari al doppio del contributo corrisposto e ricevuto illegalmente. Il partito o il movimento che non ottemperi al pagamento della eventuale sanzione non è ammesso ai benefici di cui all'articolo 10.

2-quater. Sono ammessi i lasciti *mortis causa*.

9. 455. Bressa, Francesco Sanna.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il tetto massimo di erogazione annua di contributi liberali da parte di una persona fisica non può in alcun caso superiore i 20.000 euro.

9. 50. Formisano, Tabacci.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui *pro capite*.

9. 15. Pillozzi, Boccadutri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis Nessuna società può concorrere al finanziamento dei partiti politici per importi superiori a 50.000 euro annui.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 100.000 euro *con le seguenti:* 50.000 euro.

9. 13. Gigli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il tetto massimo di erogazione annua di contributi liberali da parte di

società di cui al comma 4 non può in alcun caso superiore i 100.000 euro.

9. 54. Formisano, Tabacci.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sopprimere il comma 3.

9. 24. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall’Osso, D’Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell’Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D’Incà, D’Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L’Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
9.700 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 9.700 della Commissione, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 19 per cento.

0. 9. 700. 1. Toninelli, Cozzolino, Dadone, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Fracaro.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

All'emendamento 9.700 della Commissione, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 300.

0. 9. 700. 2. Toninelli, Cozzolino, Dadone, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Fracaro.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al

presente comma è consentita nei limiti dell'importo di euro 1000 per ciascuna annualità per persona.

3-bis. La detrazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all'articolo 8, comma 3. Nel piano sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

3-ter. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto dal comma 3-bis e qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito è tenuto a informare i partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo.

9. 700. La Commissione.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 » sono sostituite dalle seguenti « fino a 5.000 ».

Conseguentemente all'articolo 14, comma 5, sopprimere le parole da: e l'articolo 78 fino a: nonché dell'onere».

9. 450. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4 sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 19 per cento.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 5, sopprimere le parole da: e l'articolo 78 fino a: nonché dell'onere ».

9. 27. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.

9. 26. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo,

Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tri-piedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È fatto divieto di effettuare erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici per le società aggiudicatrici di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche.

9. 29. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Ar-tini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Ba-silio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massi-miliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugne-rotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Ca-riello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Col-letti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Da-done, Daga, Dall’Osso, D’Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell’Orco, Di Battista, Di Bene-detto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D’Incà, D’Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Ga-gnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Ian-nuzzi, L’Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Riz-zetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Se-goni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tri-piedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5.1. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere erogazioni liberali da parte di persone giuridiche che non abbiano una sede legale in Italia o da parte di persone fisiche residenti all’estero, con l’eccezione dei cittadini italiani iscritti all’AIRE.

9. 153. Boccadutri, Pillozzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Le società cooperative non possono destinare, sotto qualunque forma, erogazioni liberali in favore dei partiti politici. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui al primo periodo è

applicata una sanzione amministrativa pari al doppio del valore dell'erogazione prestata.

9. 400. Brunetta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Le detrazioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle erogazioni liberali effettuate nell'anno 2013 nella misura del 50 per cento

Conseguentemente, all'articolo 14-bis, comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 9 milioni.

9. 411. Boccadutri, Pillozzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

Conseguentemente, all'articolo 10:

al comma 1, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille;

alla rubrica, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

9. 45. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.

9. 054. Pillozzi, Boccadutri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. – Il divieto di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 si estende ai finanziamenti e ai contributi di carattere personale erogati da componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori delle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché delle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società.

9. 0400. Pilozzi, Boccadutri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 10.

(Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. – *(Esperibilità dell'azione di classe avverso le società di revisione incaricate della certificazione dei bilanci dei partiti e movimenti politici).* 1. Al comma 2 dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte

nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ».

(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire le parole da: il due per mille fino alla fine del comma, con le seguenti: una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. Tali quote sono versate in un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento dei partiti, dei movimenti e delle associazioni con finalità politiche.

10. 50. Formisano, Tabacci.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo le parole: reddito delle persone fisiche aggiungere le seguenti: fino a un tetto massimo di 2000 euro annui.

10. 3. Gli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di scelte non espresse, la quota di risorse disponibili è destinata all'erario.

10. 8. Pastorelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono da considerare come ammontare massimo corrispondente all'ipotesi che tutti i cittadini esprimano il proprio consenso alla destinazione del 2 per mille. In caso di scelte non espresse i fondi si riducono in misura proporzionale.

10. 53. Formisano, Tabacci.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle scelte espresse dai cittadini, determina, entro il 30 novembre di ciascun anno, la quota percentuale e l'ammontare complessivo da destinare a ciascun partito politico, movimento o associazione con finalità politiche.

3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a ciascun partito,

movimento o associazione con finalità politiche l'elenco dei cittadini, ripartito per località di residenza, che hanno sottoscritto per il partito, movimento o associazione.

3-quater. L'erogazione avviene in unica soluzione entro il 31 marzo successivo.

10. 51. Formisano, Tabacci.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 comma 7.

10. 11. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Ab-

bate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: 21, 4 milioni fino a: 45, 1 con le seguenti: 26,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 14,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 32,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,1.

Conseguentemente, all'articolo 14-bis, comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 10 milioni.

10. 441. Francesco Sanna.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 21, 4 milioni con le seguenti: 7,75 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera b), sostituire le parole: 40, del 50 e del 60 con le seguenti: 25, del 50 e del 75.

10. 440. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le disponibilità iscritte annualmente nel fondo di cui al presente comma potranno essere erogate solo a seguito della verifica delle scelte effettuate dai contribuenti ai sensi del comma 1 del presente articolo. È fatto comunque divieto di corrispondere tali disponibilità a titolo di anticipo.

10. 10. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnrotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Ian-

nuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sopprimere il comma 6.

10. 16. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnrotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

10. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 6, sostituire le parole: sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi *con le seguenti:* confluiscono in un fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base ad un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agri-

coltura. Il fondo è istituito presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa. La dotazione iniziale del fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce anche i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare. L'ammontare delle maggiori entrate di cui al presente comma è accertato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. 12. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnello, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 6, sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: destinate ad un fondo per il sostegno delle attività previste all'articolo 10-bis.

Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (*Sostegno alla formazione politica*) – 1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.

2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.

5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della disponibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.

6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura mas-

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

sima del 50 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).

10. 2. Balduzzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 6 sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: rese disponibili al bilancio dello Stato.

10. 6. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 6, sostituire le parole: per essere utilizzate negli esercizi successivi con le seguenti: ed iscritte al fondo di cui al medesimo comma per gli esercizi successivi.

10. 9. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 416-bis e 416-ter del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrative, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata.

10. 402. Boccadutri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Uso di locali e occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento

di attività politiche). — 1. All'articolo 8, comma 1, della legge n. 96 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « possono mettere » è aggiunta la seguente: « occasionalmente »;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

10. 0500. Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

ART. 10-bis. — (Disposizioni per la comunicazione politica televisiva) — 1. Ferma restando la disciplina della comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 hanno diritto ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all'articolo 12, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a spazi televisivi, messi a disposizione a titolo gratuito dalla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, ai fini della trasmissione di messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici, di seguito denominati « messaggi ».

2. Gli oneri per l'ideazione e la produzione dei messaggi sono carico dei par-

titi politici interessati. I messaggi non rientrano nel computo degli indici di affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento orario stabiliti dalle leggi vigenti. Il tempo di trasmissione di ciascun messaggio non può, comunque, eccedere un minuto.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono i criteri per l'accesso e la ripartizione degli spazi per la trasmissione dei messaggi, le modalità e le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge.

10. 0400. Migliore, Pilozzi, Boccadutri.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

ART. 10-bis.

(Forme di finanziamento pubblico).

1. Il finanziamento pubblico dei partiti e movimenti politici è erogato, a solo titolo di cofinanziamento, ai partiti o movimenti politici che rispondano alle forme e ai requisiti previsti dalla pre-

sente legge e secondo le forme previste dall'articolo 10-ter.

2. Il finanziamento pubblico è erogato in forma pecuniaria:

a) per la parziale copertura delle spese per attività politica ordinaria ed elettorale, effettivamente sostenute e documentate;

b) con vincolo di destinazione per attività di formazione politica che i partiti e movimenti politici realizzano per i cittadini e per attività di formazione degli amministratori;

c) con vincolo di destinazione alle articolazioni periferiche e tematiche dei partiti e movimenti politici;

d) per sostenere le attività dei gruppi parlamentari, purché l'attività extra-istituzionale dei partiti e movimenti politici resti distinta da quella politica ordinaria.

3. Il finanziamento pubblico è erogato anche sotto forma di servizi.

ART. 10-ter.

(Cofinanziamento e limiti del finanziamento pubblico).

1. L'ammontare complessivo del finanziamento pubblico ai partiti e movimenti politici nelle forme di cui all'articolo 10-bis, comprensivo anche dell'ammontare della contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, non può superare i 60 milioni di euro annui e può essere aggiornato annualmente nell'ambito della legge di stabilità sulla base dell'andamento dell'inflazione.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è distribuito tra i partiti e movimenti politici iscritti nel Registro, ferme restando le preferenze espresse dai contribuenti con la destinazione volontaria del due per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 10.

3. L'importo stabilito al comma 1 non può comunque superare il 50 per cento

dell'ammontare complessivo delle entrate che un partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da fonti private.

10. 02. Gitti, Vitelli, Binetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Contributi a partiti e a movimenti politici).

1. Ai partiti e ai movimenti politici aventi diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo è attribuito un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite.

2. I partiti e i movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trenta e di Bolzano, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo di 25.000.000 euro. Tale importo è

suddiviso in misura eguale in quattro fondi, uno per ciascuna elezione. Il fondo relativo al rinnovo dei consigli regionali è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione. Per ogni fondo, a ciascun partito o movimento politico avente diritto ai sensi del primo periodo spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell'ultima elezione. Le quote dei contributi non attribuite ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Per ciascun anno di legislatura degli organi di cui al comma 2, i contributi sono determinati sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell'esercizio precedente. A tal fine i partiti e i movimenti politici aventi diritto ai sensi del medesimo comma dichiarano al Presidente della Camera dei deputati entro il 15 giugno di ciascun anno, l'importo complessivo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo percepite nel precedente anno e determinate ai sensi del medesimo comma.

4. Il Presidente della Camera dei deputati, con decreto, stabilisce l'entità del contributo attribuibile a ciascun partito e movimento politico in base al comma 1 del presente articolo.

10. 055. Pilozzi, Boccadutri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – 1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili,

sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

10. 07. Losacco, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole « e i servizi connessi a manifestazioni », sono aggiunte le seguenti: « per la realizzazione di sondaggi di opinione, »;

b) dopo le parole « dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché », sopprimere le seguenti « nelle aree interessate, ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

10. 0300. Boccadutri, Pillozzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 14.

(Norme transitorie e abrogazioni).

Sopprimerlo.

14. 1. Di Lello, Pastorelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 14. – *(Abrogazioni e norme transitorie).* 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 4, 5, 6 e 10 e l'allegato della legge 2 maggio 1974, n. 195;

b) gli articoli 9, 9-bis, 16, ad eccezione del comma 5, e 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

c) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

d) la legge 3 giugno 1999, n. 157;

e) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9, commi da 8 a 18 e comma 20, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2. Le erogazioni a titolo di cofinanziamento e le rate dei rimborsi per le spese elettorali da erogare dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se relative a consultazioni elettorali precedenti, non sono corrisposte.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14. 5. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Ab-

bate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: e nei tre fino alla fine del comma.

14. 4. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Sca-

gliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, alinea, sostituire la parole: nei tre esercizi successivi con le seguenti: nel primo esercizio successivo.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.

al comma 2, sostituire la parola: quarto con la seguente: secondo

14. 3. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Ab-

bate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: tre con la seguente: due.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40 e del 50 per cento dell'importo spettante.

al comma 2, sostituire la parola: quarto con la seguente: terzo.

14. 6. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi

Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.

14. 7. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia

Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

* * *

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: del 40 del 50 e del 60 con le seguenti: del 70 del 80 e del 90.

14. 8. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Se-

goni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai movimenti o partiti politici che concorrono per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in relazione al calcolo dei rimborsi per le spese sostenute per le campagne elettorali, si applica lo stesso trattamento economico sia per i voti ottenuti in Italia che per i voti ottenuti all'estero.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I commi *1-bis* e *5-bis* dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2013.

14. 50. Merlo, Borghese.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

ART. 14-bis.

(Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà).

Sopprimerlo.

14-bis. 400. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, dopo le parole: sono estese aggiungere le seguenti: , nel limite di spesa di cui al comma 2,.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le seguenti: Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, cui.

14-bis. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma *4-bis*, del Regolamento)

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14-BIS)

ART. 15.

(Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15. — *(Istituzione di un Fondo rotativo per le microimprese e le piccole imprese).* 1. È istituito, presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa, un Fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati, nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base a un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge e nei limiti delle medesime. Nel Fondo confluiscono altresì le maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 9 e 10 della presente legge, il cui ammontare è accertato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, in merito alla destinazione di somme per interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 9, comma 6, e 10, comma 4 con le seguenti: 10, comma 4, e 14-bis.

15. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

* * *

ART. 16.

(Delega al Governo per la redazione di un testo unico).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16. — *(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposi-*

zioni in materia di agevolazioni in favore dei partiti). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo, redatto ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400, con le modificazioni necessarie al coordinamento normativo, nel quale devono essere riunite e coordinate le disposizioni della presente legge, nonché le altre disposizioni legislative in materia di:

a) agevolazioni in favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;

b) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, è trasmesso alle Camere, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro trenta giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il decreto può essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro dell'interno e.

16. 400. Brunetta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)

* * *

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. — (Reintroduzione dell'imposta sulle successioni e sulle fondazioni per i trasferimenti in favore dei partiti) — 1. Il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.

16. 02. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo,

Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

ART. 17.

(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17. — *(Entrata in vigore).* 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Testo alternativo del relatore di minoranza, deputato Toninelli)

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:, nonché i partiti politici a cui

dichiarati di fare riferimento almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

17. 1. Brunetta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

* * *

Sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali.

Tit. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



17EME000590